



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 15 GENNAIO 2020

DELIBERA n. 5

DETERMINAZIONE DELLA ESIGIBILITA' DEI CONTRIBUTI ANNUALI PREVISTI DALL'ART. 29/3 lett. a) LEGGE PROFESSIONALE IN CASO DI DOMANDE DI CANCELLAZIONE O DI PASSAGGIO AD ALTRO ALBO O AD ALTRO ORDINE

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Tesoriere Avv. Roberto Nannelli,

premessi:

- che l'art. 29/3 lett. a) prevede che il Consiglio dell'Ordine fissi i contributi annuali a carico degli iscritti in albi, elenchi o registri;
- che detto contributo è, di regola, dovuto annualmente;
- che pertanto gli iscritti, entro la fine dell'anno, possono chiedere la cancellazione dagli albi, elenchi o registri, il passaggio tra questi o il trasferimento ad altro ordine territoriale;
- che accade che le suddette domande siano presentate o a ridosso della fine di ogni anno o nei primi giorni dell'anno successivo, coincidendo in questo caso con il periodo delle festività natalizie e di fine anno;
- che pertanto è opportuno indicare una data entro la quale, in caso di presentazione della domanda di cancellazione dagli albi, elenchi o registri, il passaggio tra questi o il trasferimento ad altro ordine territoriale, il contributo annuale suddetto non sia dovuto;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di prevedere, in caso di domanda di cancellazione dagli albi, elenchi o registri, il passaggio tra questi o il trasferimento ad altro ordine territoriale, l'esigibilità dei contributi ex art. 29/3 lett. a) (contributi annuali dovuti da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro) Legge Professionale dell'anno in corso solo qualora la domanda pervenga all'Ordine a partire dal 1 febbraio (compreso) di ogni anno.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,51.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente